



TRIBUNALE DI TERNI  
- UFFICIO FALLIMENTARE -

n. 1/12 RCP

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzellotto, Pres.

Dott.ssa Paola Vella, Giud. Del. rel.

Dott. Mario Montanaro, Giud.

ha emesso il seguente

DECRETO

vista l'istanza di liquidazione di un primo acconto sul compenso, presentata in data 28.3.2012 dalla dott.ssa Patrizia Ci. per l'attività svolta quale Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo "PRINTER s.r.l. IN LIQUIDAZIONE", ammesso con decreto in data 6.2.2012 e rinviato per l'omologazione all'udienza ex art. 180 L.Fall. del 26.4.2012;

- considerato che, come di recente sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. 11 aprile 2011, n. 8221), la disciplina normativa del compenso al Commissario Giudiziale è contenuta nell'art. 165 co. 2 L.Fall., il quale richiama l'art. 39 L.Fall. sul compenso al curatore, che a sua volta rinvia, per la quantificazione, alle "norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia" (co. 1) e prevede che "è in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi" (co. 2);

- dato atto che in data 27.3.2012 è stato pubblicato il nuovo D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 (*"Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo"*), che ai sensi dell'art. 8 "si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data";

- rilevato che l'art. 5 del D.M. cit. distingue tra le procedure di **concordato preventivo "in cui siano previste forme di liquidazione dei beni"** (co.1), nelle quali *"spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"*, e le **"procedure di concordato preventivo diverse** da quelle di cui al comma 1" (co. 2), nelle quali *"spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"*, in entrambi i casi con salvezza del compenso minimo obbligatorio di € 811,35 (art. 4 co. 1) nonché il rimborso forfetario delle spese generali (5%) e delle spese vive, oltre al trattamento economico di missione in caso di trasferimento fuori dalla residenza (art. 4 co. 2);

- rilevato che la nuova disposizione dell'art. 5 co. 1 D.M. cit. differisce dall'omologa disposizione dell'art. 5 del precedente D.M. 28 luglio 1992, n. 570, il quale prevedeva indistintamente la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale di qualsiasi procedura di concordato preventivo (e di amministrazione controllata) con riferimento alle medesime percentuali, calcolate *"sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli articoli 172 (e 188) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"*;

- considerato che, in passato, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 del D.M. 570/92 cit., per disparità di trattamento dei commissari giudiziali rispetto ai curatori, stante la duplicazione dei compensi prevista per l'attività svolta fino all'omologazione e poi per la fase successiva di controllo sull'esecuzione del concordato, fu respinta dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 484/93) sul presupposto della sottrazione al vaglio di costituzionalità di un provvedimento non legislativo ma ministeriale, in quanto tale disapplicabile dal giudice ordinario, tanto che diversi giudici di merito, e poi anche il Giudice di Legittimità (v. Cass. 26.8.04 n. 16987), ebbero a disapplicare l'art. 5 co. 2 allora vigente, prevedendo un unico compenso per entrambe le fasi, ante e post omologa, in forza dell'equiparabilità del Commissario Giudiziale al Curatore (Cass. SS.UU. n. 4670/97);
- rilevato, peraltro, che in numerosi arresti il giudice nomofilattico ha inteso sottolineare la distinzione tra compenso spettante al soggetto nominato Commissario Giudiziale del concordato preventivo e compenso spettante al soggetto nominato Curatore dell'eventualmente conseguente fallimento, entrambi dovuti anche in caso di coincidenza degli incarichi nella stessa persona (Cass. 18.2.09 n. 3901; cfr. Cass. n. 3156/06; Cass. n. 3691/00 e Cass. n. 9149/97);
- ritenuto che le diverse modalità di determinazione del compenso del Commissario Giudiziale, previste dai primi due commi dell'art. 5 del D.M. n. 30/12, a seconda che si tratti o meno di concordati preventivi liquidatori -nel senso che solo in questi ultimi le percentuali previste dall'art. 1 si applicano sull'ammontare dell'**attivo realizzato** dalla liquidazione, e non, come nei restanti tipi di concordato preventivo, sull'ammontare dell'**attivo risultante dall'inventario** redatto ai sensi dell'articolo 172 L.Fall.- determinino una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere le medesime attività, prevalentemente di verifica e controllo (v. artt. 171, 172, 173, 175, 178 e 180), a prescindere dal modello di piano adottato dal debitore ex art. 160 L.Fall., mentre il criterio che ancora il compenso all'attivo realizzato dalla liquidazione è giustificabile piuttosto per la figura del Liquidatore nominato ai sensi dell'art. 182 L.Fall., come previsto dall'art. 5 co. 3 D.M. 30/12, proprio per la diversa e specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere, così come solo a questa figura, oltre che al Curatore (ma non anche a quella del Commissario Giudiziale) si ataglia il disposto del successivo art. 6 D.M. cit., che, richiamando l'art. 109 co. 2 L.Fall., ancora la liquidazione di acconti sul compenso ai "risultati ottenuti" e alla "attività prestata";
- ritenuto, dunque, che la disposizione di cui all'art. 5 co. 1 D.M. 30/12 sia disapplicabile, con conseguente calcolo delle percentuali sull'attivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.Fall. anche per i Commissari Giudiziali di concordati preventivi in cui siano previste forme di liquidazione dei beni, come quello in esame;
- ritenuto altresì che ricorrano giusti motivi, in considerazione dell'opera sin qui proficuamente svolta, per riconoscere un primo acconto sul compenso al Commissario Giudiziale istante;
- tenuto conto dei valori dell'attivo inventariato (€ 3.617.727,93) e del passivo risultante dalla relazione ex art. 172 L.Fall. (€ 16.355.081,04), cui corrispondono ex art. 1 DM n. 30/12 un compenso minimo di € 70.903,89 ed un compenso medio di € 117.899,94, oltre rimborso forfetario ex art. 4 co. 2 DM cit.;
- tenuto conto dello stadio attuale della procedura, che ha visto concludersi tutte le attività proprie del Commissario Giudiziale nella fase ante omologa (escluso il parere ex art. 180 L.Fall.), il che consente ad avviso del Collegio la liquidazione di un acconto pari al 40% circa del compenso medio liquidabile;

P.Q.M.

Liquida in favore dott.ssa Patrizia Ci. per l'attività svolta quale Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo "PRINTER s.r.l. IN LIQUIDAZIONE" un acconto sul compenso finale pari ad € 47.000,00 oltre rimborso forfetario del 5%, Iva e Cassa Prev., al lordo della R.A..

Terni, 10.4.2012

Il G.D.

Il Presidente

DEP. 16/4/2012